

SENTENZA C. COST. N. 123 DELL'11 APRILE 2011

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	Legge Regione Calabria 26 febbraio 2010, n.8 <i>(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art.3, comma 4, della legge regionale n.8 del 2002).</i> <ul style="list-style-type: none">• Art. 32• Art. 38 commi 1 e 2• Art. 43, comma 2• Art. 46
MATERIA	<ul style="list-style-type: none">• Materia sanitaria
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none">• Art.3 Cost. “uguaglianza”• Art.97 Cost. “buon andamento della pubblica amministrazione”• Art. 117 Cost., commi 1 e 2 lettera e) “tutela della concorrenza”• Art. 117 Cost., comma 3 “principi di coordinamento della finanza pubblica)
RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	La Regione Calabria non si è costituita in giudizio

DECISIONE

La Corte ha dichiarato **fondata** la questione avente ad oggetto l'**art.32** in base al quale vengono posti **interamente** a carico del "fondo sanitario regionale" (**invece dell'originario 70%**) i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale, **perché la disposizione si pone in contrasto con la necessità di contenere le spese sanitarie e il perseguimento dell'equilibrio economico, vincolo previsto all'art.1, comma 796, lett.b), della legge 296/2006 – finanziaria 2007, considerato dalla giurisprudenza costituzionale principio fondamentale diretto al contenimento della finanza pubblica e, dunque espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica (sentenze 141/2010, 2/2010, 77/2011), contrasto che comporta la violazione dell'art.117, terzo comma Cost.**

La Corte ha dichiarato **fondata** la questione avente ad oggetto l'**art.38, comma 1**, in base al quale le aziende sanitarie della Regione Calabria, previo superamento da parte degli interessati di apposita procedura selettiva, provvedono alla assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa in data anteriore al 28 settembre 2007. Viene richiamata la giurisprudenza costituzionale che nel giudicare della legittimità delle leggi regionali che hanno disposto la stabilizzazione del personale precario, ha ripetutamente affermato che **la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso (sentenza 7/2011, anche 179/2010). Gli stessi vizi inficiano il comma 2 dell'art.38, la cui disposizione è finalizzata ad attribuire rilievo a pregresse esperienze lavorative, maturate a titolo precario presso strutture sanitarie da soggetti laureati in scienze delle attività motorie e sportive, sempre nella prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro presso le ASL della Regione Calabria.**

La Corte ha ritenuto **fondata** la questione avente ad oggetto l'**art.43, comma 2**, in base al quale viene disposta la **proroga dei contratti di servizio pubblico, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale in contrasto con quanto stabilito dall'art.23-bis del decreto-legge 112/2008, conv. nella legge 133/2008 che delinea un regime transitorio per l'affidamento del servizio difforme da quello previsto dalla disposizione impugnata.** Per la Corte la disciplina dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere ricondotto alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza. Pertanto la legge regionale ha violato l'art.117, commi primo e secondo.

DECISIONE	E' fatta rinuncia dell'impugnazione dell'art.46
IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DEL COMPETENZE NORMATIVE	<p>E' stato riconosciuto dalla Corte che la necessità di contenere le spese sanitarie è principio fondamentale diretto al contenimento della finanza pubblica, al quale le regioni devono vincolare la loro attività legislativa ex art. 117 Cost., terzo comma.</p> <p>Per la Corte, la disciplina dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere ricondotto alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost., commi primo e secondo, lettera <i>e</i>).</p>